

REGOLAMENTO COMMERCIO AREE PUBBLICHE – FIERE E FESTE PATRONALI

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART.2 DURATA DEL REGOLAMENTO
ART.3 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
ART.4 PLANIMETRIE.....
ART.5 DEFINIZIONI
ART.6 SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA
ART.7 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA
ART.8 RISPETTO DEI LIMITI DI POSTEGGIO.....
ART.9 ESPOSIZIONE DEI PREZZI

TITOLO II – FIERE E FESTE PATRONALI

ART.10 DEFINIZIONE.....
ART.11 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI FIERA E FESTE PATRONALI.....
ART.12 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
ART.13 CARATTERISTICHE DELLA FIERA E FESTE PATRONALI.....
ART.14 DESCRIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE.....
ART.15 ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI DISPONIBILI
ART.16 RUOLINO DI FIERA E FESTE PATRONALI
ART.17 OBBLIGO DEL CONCESSIONARIO.....
ART.18 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
ART.19 RINUNCIA DELL'ATTO DI CONCESSIONE.....
ART.20 ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA NELL'AREA FIERA E FESTE PATRONALI
ART.21 COLTIVATORI DIRETTI ED ARTIGIANI, POSTEGGI LORO RISERVATI
ART.22 PIANTINA E RUOLINO DELLA FIERA.....
ART.23 DIVIETI E CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE.....

TITOLO III – FIERE

ART.24 DEFINIZIONE.....

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART.25 RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA	
ART.26 SANZIONI.....	
ART.27 AGGIORNAMENTI AL REGOLAMENTO	
ART.28 MODIFICHE AL REGOLAMENTO	

Titolo I

Norme generali

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali e private, delle quali il Comune di Sparanise abbia la disponibilità.
2. Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo. n.114/98, si intende per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, a posto fisso o itinerante.

Art. 2

Durata del Regolamento

1. Il regolamento ha validità triennale, decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale. Può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per l'approvazione, quando sopravvengono fatti e condizioni nuove che ne richiedono una revisione straordinaria ed urgente.

Art.3

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

1. Riqualificazione e sviluppo delle attività di commercio su aree pubbliche, in particolare delle fiere e Feste Patronali - al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di fruizione delle strutture da parte dell'utenza;
2. Trasparenza del mercato, concorrenza, libertà d'impresa e di circolazione delle merci;

3. Tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione alla sicurezza dei prodotti;
4. Pluralismo ed equilibrio tra le diverse forme di vendita;
5. Valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane;
6. Sviluppo del territorio e delle risorse naturali;
7. Efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva, nonché evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.

Art.4 Planimetrie

1. La localizzazione, la configurazione e l'articolazione delle aree di mercato è rappresentata dalle piante planimetriche di cui all'allegato con la specifica indicazione di ogni singolo posteggio, delle aree destinate alla circolazione pedonale, veicolare e alla ubicazione dei parcheggi e della eventuale viabilità di servizio esterno.

Art.5 Definizione

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

- c) per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti o di sede legale, in caso di S.n.c e S.a.s.;
- d) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- e) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasioni di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per fiere e feste patronali ordinarie: fiere e feste patronali per le quali non sono previste le limitazioni merceologiche;
- g) per mercati straordinari: le fiere-mercato, le sagre o le altre riunioni straordinarie di persone, che possono tenersi in giorni diversi da quello di svolgimento del mercato ordinario (es.occasioni di ricorrenze o festività), di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche;
- h) per fiere e feste patronali, per la merceologia esclusiva: gli eventi nei quali le merceologie ammesse sono individuate, in modo tassativo, nel regolamento;
- i) per presenze nelle fiere e feste patronali: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nella fiera e feste patronali , prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque considerato presente nella fiera o festa patronale;
- l) per presenze effettive in una fiera e feste patronali: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera o festa patronale;
- m) per posteggio riservato: il posteggio riservato ai produttori agricoli ed artigiani;

Art.6

Sospensione delle attività di vendita

1. L'eventuale sospensione per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario può riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare normalmente l'attività.
2. La sospensione ad horas, invece, può essere disposta dal Sindaco nel caso di comprovate esigenze di ordine pubblico o in caso di calamità.

Art.7
Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Gli operatori titolari di posteggio possono accedere all'area della fiera e festa patronale, durante le giornate stabilite nel presente regolamento, al massimo due ore prima dell'inizio delle operazioni di vendita.
2. In occasioni particolari (Festività Natalizie, Pasquali, Santo Patrono, ecc.), e su richiesta delle Organizzazioni di Categoria, potrà essere disposto la protrazione dell'orario di vendita, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il posteggio deve essere lasciato entro un'ora dal termine fissato per la chiusura delle vendite, libero da ingombri e da rifiuti.

Art.8
Rispetto dei limiti di posteggio

1. I titolari di posteggi non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni, eventualmente attrezzati, riservati alla sosta o al transito pedonale, né ostruire gli ingressi e le vie di fuga.

Art.9
Esposizione dei prezzi

1. I prodotti esposti sui banchi, per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

Titolo II Fiere e Feste Patronali

Art. 10

1. Per fiera e festa patronale si intende la concentrazione di una pluralità di posteggi compresi quelli concessi a produttori diretti e artigiani, ubicati su

spazio pubblico o privato appositamente attrezzato o meno, per la vendita al dettaglio di merci varie.

2. La vendita delle merci deve svolgersi nei giorni e con le modalità indicate al presente regolamento.

Art.11

Individuazione delle aree di fiere a feste patronali

1. Nel Comune di Sparanise si tiene con cadenza annuale, la fiera della Madonna del Carmelo, che si svolge il 16 Luglio dalle ore 7,30 alle ore 13,30 nella strada Via Campo Francese, in alternativa, si potrà svolgere nell'area mercato sita alla Via G. Falcone, dalle ore 6,00 alle ore 24,00 nei giorni stabiliti, con stand riservati ai produttori agricoli, artigiani e commercianti (AGRO CALENO);
2. Festa della Madonna del Carmelo dalle ore 18,00 alle ore 24,00 nelle seguenti strade: Via G. Garibaldi, dall'incrocio con Via Centimolo all'incrocio con Via Olivares, Via Martiri XXII Ottobre fino all'incrocio con Via Foresta, Via De Renzis dall'incrocio con Via G. Garibaldi al civico n. 40 – 43 ;
3. Festa Madonna del Torello, che si svolge l'ultima domenica di Maggio dalle ore 8,00 alle ore 24,00 nelle seguenti strade:
 - Via Giovanni Ragozzino;
 - Via Giovanni Falcone;
 - Piazza Mercato;
 - C.so Matteotti (limitatamente alle tradizionali);
 - C.so del Popolo (limitatamente alle tradizionali);
4. Festa di S. Vitaliano, che si svolge l'ultima Domenica di Agosto dalle ore 8,00 alle ore 24,00 (nei giorni di festeggiamento).

Art.12

Modalità di svolgimento

1. La fiera ha luogo nel giorno del 16 Luglio dalle ore 07.30 alle ore 13.30 .
2. Le feste patronali nei giorni ricorrenti dalle ore 8,00 alle ore 24,00;
3. Nelle circostanze in cui uno dei giorni stabiliti per lo svolgimento della fiera venga a coincidere con il mercato settimanale, il Sindaco potrà consentire le attività della fiera nella stessa giornata o fissare un diverso giorno, sentite le

organizzazioni rappresentative degli operatori su aree pubbliche nazionalmente riconosciute.

Art.13

Caratteristiche della fiera e feste patronali

1. La superficie complessiva dell'area di cui all'Art.11 del presente regolamento è quella rilevabile dall'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Art.14

Descrizione della circolazione veicolare e pedonale

1. L'area di fiera e feste patronali indicata all'Art. 11 viene interdetta alla circolazione veicolare per tutta la durata della fiera e feste patronali, compreso il tempo necessario alle operazioni di accesso ed alle operazioni di sgombero. Rimane comunque consentito l'accesso ai mezzi dei concessionari, lì dove possibile e nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento.
2. Il Comando della Polizia Municipale provvede ad assicurare il rispetto di quanto stabilito al comma 1.

Art.15

Assegnazione dei posteggi disponibili

1. L'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze nelle fiera o feste Patronali;
 - b) maggiore anzianità in termini di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - c) maggiore anzianità in termini di esercizio ininterrotto dell'attività, così come risulta dall'iscrizione al registro delle imprese;
 - d) numero familiari a carico;
 - e) anzianità del richiedente;
 - f) presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

Art. 16

Ruolino di fiere e feste patronali

1. Allo scopo di garantire la gestione della fiera e feste patronali, il personale incaricato procede alla rilevazione annuale delle presenze riportandole

nell'apposito ruolino di fiera e feste patronali, si decade dall'iscrizione nel ruolino di fiera e festa patronale dopo una mancata partecipazione.

2. Il numero di presenze è attestato dal Sindaco o da un suo delegato prima dell'effettuazione di ogni fiera o festa patronale, tramite la certificazione di un estratto riassuntivo del registro delle presenze.

Art. 17

Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto al pagamento del tributo per la concessione del posteggio, determinato dall'Amministrazione Comunale sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, sul c.c. p. intestato al Comune di Sparanise prima del ritiro della concessione, oppure, l'Ufficio Commercio vista la graduatoria, trasmette, all'inizio dell'anno, agli aventi diritto la comunicazione di partecipazione con allegato c.c.p., l'avvenuto pagamento è autorizzazione alla partecipazione alla fiera o feste patronali.

Art.18

Decadenza della concessione

1. Il titolare di concessione di posteggio decade dalla stessa a seguito della violazione delle norme dell'esercizio dell'attività contenute all'Art.29 del Decreto Legislativo n. 114/98 e successivi regolamenti.
2. Il titolare di concessione di posteggio decade, la priorità, qualora non utilizzi il posteggio per due volte, salvo il caso in cui il mancato utilizzo dipenda da malattia, gravidanza, servizio militare, ferie comunicate all'Ufficio Settore Aree Pubbliche, con apposita certificazione, ai sensi dell'Art.29 comma 4 lettera B) del Decreto Legislativo n. 114/98.
3. La decadenza viene comunicata immediatamente all'interessato, nel rispetto della procedura prevista dalla Legge n. 241/90.

Art.19

Rinuncia dell'atto di concessione

1. L'Amministrazione Comunale, in caso di rinuncia di posteggi da parte degli operatori, assegna i posteggi resisi disponibili, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei, secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Art.20

Accesso e sistemazione delle attrezzature di vendita nell'area fiera o festa patronale

1. L'operatore è tenuto ad essere presente nell'area della fiera o festa patronale almeno mezz'ora prima dell'orario indicato per l'inizio delle operazioni di vendita.
2. Qualora l'operatore non sia presente alla fiera o festa patronale entro i termini stabiliti dal precedente comma, il relativo posteggio viene assegnato per l'intera giornata lavorativa ai soggetti di cui all'Art.21.

Art. 21

Coltivatori diretti ed artigiani, posteggi loro riservati

1. Nel mercato di cui all'Art. 13 del presente regolamento, sono individuati n. 8 posteggi riservati alla vendita dei prodotti ricavati dal proprio fondo (Legge n. 59/63).
2. I posteggi riservati di cui al comma 1, non possono essere utilizzati per la vendita di altri prodotti, pena la decadenza della concessione.
3. È motivo di decadenza della concessione, la perdita del requisito della qualità di coltivatore diretto, provato dalla certificazione rilasciata dal Sindaco del Comune in cui si trova il fondo.

Art. 22

Pianta e ruolino della fiera

1. Presso l'Ufficio Commercio è tenuta la planimetria dell'area fiera, nella quale devono essere indicati i dati di assegnazione di ogni concessione, la superficie del posteggio assegnato, la durata della concessione.

Art. 23

Divieti e caratteristiche delle attrezzature

1. E' fatto divieto ai commercianti su area pubblica di attivare gruppi elettrogeni autonomi nonché di usufruire di corrente elettrica a mezzo di attacchi elettrici non conformi alle norme vigenti in materia.
2. Il tetto delle attrezzature non dovrà sporgere lateralmente oltre 50 cm. Dallo spazio assegnato.
3. Le merci devono essere esposte all'altezza minima dal suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura deve essere ad almeno 2 mt. dal suolo.
4. Nelle fiere e feste patronali è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per

- i venditori di dischi, musicassette, radio, strumenti e articoli musicali che non devono comunque recare disturbo alle attività limitrofe.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

Titolo III Fiere

Art. 24 Definizione

1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche, nei giorni stabiliti, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività

Titolo V Disposizioni finali

Art. 25 Rispetto della normativa igienico sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltreché dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, dal Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n.155 e dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000, cui sono adeguati i regolamenti comunali in materia.
2. In particolare il Comune, od il soggetto gestore del mercato in sede propria, è tenuto ad assicurare, per ciò che attiene gli spazi comunali del mercato e dei relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti (art. 2, comma 4 Ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000).

Art. 26

Sanzioni

1. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del D. Lgs. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,70 con confisca delle attrezzature e della merce secondo quanto previsto dall'art. 29 comma 1, D.Lgs. n.114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74 (art. 29 comma 2, D. Lgs. n. 114/98).

Art. 27

Aggiornamenti al regolamento

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali.

Art. 28

Modifiche al regolamento

1. Ogni modifica al presente regolamento dovrà essere fatta nei modi previsti dalle normative vigenti in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, è fatto riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.





